



**ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA  
(LITTERING E VANDALISMI)**

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177, 192 LOC;
- ▶ gli artt. 23, 24 e 25 RALOC;
- ▶ gli artt. 39 e 40 del Regolamento Comunale;
- ▶ la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;

**ordina:**

**Scopo e campo  
d'applicazione**

**Art. 1**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Melide da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul *littering* e sui vandalismi.

**Definizione di *littering***

**Art. 2**

Il *littering* consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

**Principio**

**Art. 3**

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

**Divieti**

**Art. 4**

<sup>1</sup>In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:

- a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
- c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

<sup>2</sup>È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc..



**Manifestazioni**

**Art. 5**

<sup>1</sup>Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito [www.ufam.admin.ch/rifiuti](http://www.ufam.admin.ch/rifiuti).

**Volantinaggio**

**Art. 6**

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

**Sanzioni**

**Art. 7**

<sup>1</sup>Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a Fr. 10'000.-, ritenuto un importo minimo di Fr. 500.- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

<sup>2</sup>In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.

<sup>3</sup>I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

<sup>4</sup>La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

<sup>5</sup>È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

**Rimedi di diritto**

**Art. 8**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

**Entrata in vigore**

**Art. 9**

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

IL MUNICIPIO

